

**DELIBERA N. 240/20/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ TELEGRANDA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEGRANDA”)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 38,  
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177,  
NONCHE’ DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 36-BIS, COMMA  
1, LETT. A) E NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1  
E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. PIEMONTE N. 3/2020 E 4/2020 - PROCEDIMENTI AGCOM RIUNITI  
NN. 13/20/FB-CRC E 14/20/FB-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 12 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Piemonte;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Piemonte le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Piemonte, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha proceduto all'analisi dei palinsesti mandati in onda nella settimana compresa tra il 25 novembre ed il 1° dicembre 2019 dal fornitore di servizi media audiovisivi "TELEGRANDA", della società Telegranda S.r.l., con sede legale in Cuneo, via Bartolomeo Bruni n. 5, accertando, con verbali nn. 3/2020 e 4/2020 del 31 gennaio 2020, la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di procedimenti sanzionatori ed emettendo i seguenti provvedimenti:

- atto di Contestazione n. 3/2020 del 30 gennaio 2020, notificato in data 3 febbraio 2020, con il quale ha contestato alla società Telegranda S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di messaggi pubblicitari in misura superiore al limite consentito (25 per cento di ogni giorno di programmazione) nelle seguenti giornate:

- 25 novembre 2019 (affollamento pubblicitario pari al 38,11 per cento della programmazione giornaliera);
- 26 novembre 2019 (affollamento pubblicitario pari al 33,53 per cento della programmazione giornaliera);
- 28 novembre 2019 (affollamento pubblicitario pari al 32,88 per cento della programmazione giornaliera);
- 30 novembre 2019 (affollamento pubblicitario pari al 29,70 per cento della programmazione giornaliera);
- 1 dicembre 2019 (affollamento pubblicitario pari al 34,34 per cento della programmazione giornaliera);

- atto di Contestazione n. 4/2020 del 31 gennaio 2020, notificato in data 4 febbraio 2020, con il quale ha contestato alla società Telegranda S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36 bis, comma 1, lett. a) e 37 comma 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., nonché dell'art. 3, commi 1) e 2) del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite" di cui all'allegato a) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP, per la trasmissione di pubblicità occulta ed in particolare del messaggio pubblicitario relativo alle "Confezioni Margherita" andato in onda privo dei prescritti accorgimenti ottici ovvero acustici o spaziali idonei a rendere la comunicazione commerciale riconoscibile come tale e distinguibile dal resto della programmazione, nelle seguenti giornate e orari :

- 25/11/2019 alle ore 8:53
- 27/11/2019 alle ore 9:01
- 28/11/2019 alle ore 9:03
- 29/11/2019 alle ore 9:09
- 30/11/2019 alle ore 9:03
- 1/12/2019 alle ore 9:06

## 2. Deduzioni della società

La società Telegranda S.r.l., nel corso dell'audizione svoltasi presso la sede del CO.RE.COM. Piemonte in data 14 febbraio 2020 e nelle memorie giustificative presentate con nota del 17 febbraio 2020 (prot. n. 3837/A0305A del 19 febbraio 2020), ha rappresentato quanto segue:

- riguardo all'atto di Contestazione n. 3/2020 del 30 gennaio 2020, il calcolo della percentuale di affollamento pubblicitario, nelle giornate sottoposte a monitoraggio, è stato effettuato sommando il tempo destinato ai veri e propri spot pubblicitari con quello dedicato ai passaggi della trasmissione "*Le auto della settimana*" che costituisce una rubrica di informazione anche, ma non solo, a carattere pubblicitario; in proposito va tenuto presente che alla luce del quadro normativo nazionale di riferimento (articolo 2, comma 1, lett. mm) e articolo 38, comma 3 del TUSMAR) e di consolidata prassi interpretativa basata sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le telepromozioni costituiscono una forma di pubblicità significativamente più lunga rispetto ai tradizionali spot, configurando una comunicazione commerciale cd. "*more time consuming*" da non conteggiare, ai fini del calcolo dell'affollamento pubblicitario, con i tradizionali parametri dei messaggi spot;

- la percentuale di sfioramento del limite consentito di pubblicità è stata riscontrata prevalentemente nelle ore di fascia notturna, in quanto l'emittente, in un periodo tanto "drammatico" per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria, ha ritenuto, al fine di poter ottenere un utile risultato promozionale, di offrire agli esigui clienti qualche passaggio ulteriore nel corso della programmazione notturna, ove di prassi vengono inserite le repliche per il completamento del palinsesto;

- quanto all'atto di Contestazione n. 4/2020 del 31 gennaio 2020, la violazione è avvenuta a causa di un guasto dell'apparecchiatura della messa in onda, dovuto ad un calo di tensione sulla tratta di trasmissione Cn – To che ha determinato la perdita dei riferimenti di titolatrice con cui si identificava la pubblicità "*Confezioni Margherita*" mediante la scritta "*messaggio promozionale*"; il problema, esclusivamente di natura tecnica, è stato prontamente risolto con l'inserimento di un secondo controllo video sull'apparecchiatura ricevente a Torino.

A conclusione dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Piemonte, nell'adunanza del 20 aprile 2020, con deliberazioni nn. 09-2020 e 10-2020, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate e ha proposto a questa Autorità la prosecuzione dei procedimenti con l'irrogazione della sanzione.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, nel rilevare che il CO.RE.COM. Piemonte ha avviato due procedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo fornitore di servizi media audiovisivi aventi ad oggetto la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nelle stesse giornate sul medesimo servizio di media audiovisivo, si ritiene preliminarmente di procedere alla trattazione congiunta dei procedimenti sanzionatori nn. 3/2020 e 4/2020 che, sebbene avviati separatamente dal CO.RE.COM. Piemonte, presentano evidenti profili di connessione soggettiva in quanto emessi nei confronti del medesimo soggetto (Telegranda S.r.l.) per la programmazione della stessa emittente ("*Telegranda*"), ed oggettiva poiché la fattispecie costitutiva delle presunte

violazioni contestate riguarda, nella totalità dei casi esaminati, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive per le quali è previsto il medesimo presidio sanzionatorio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, *lett. c*), comma 2, *lett. a*) e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nonché la medesima settimana di programmazione.

Nel merito si rileva dimostrata da parte della società Telegranda S.r.l. la violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, in data 25, 26, 28 e 30 novembre 2019 nonché in data 1 dicembre 2019, i previsti limiti di affollamento giornaliero nella trasmissione di messaggi pubblicitari. Infatti, con le modifiche apportate al TUSMAR dal c.d. "*Decreto Romani*" (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44), i limiti di affollamento pubblicitario sono stati modificati e ricondotti, per i fornitori di servizi media audiovisivi operanti in ambito locale, ad un unico regime orario e giornaliero disposto dal comma 9 dell'articolo 38, ai sensi del quale "*la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi non può eccedere il 25% di ogni giorno di programmazione*". Contrariamente alla posizione prospettata dall'emittente - che peraltro fa espresso riferimento ad una norma (articolo 38, comma 3 del TUSMAR) che riguarda le emittenti a carattere nazionale - le telepromozioni, in ragione della loro caratteristica "*more time consuming*" e dell'atteggiamento di favore suggerito dal legislatore e dalla giurisprudenza anche europea, sono calcolate, per le emittenti televisive operanti in ambito locale, unicamente nell'affollamento giornaliero e non anche in quello orario e di conseguenza anche le comunicazioni commerciali rilevate nell'ambito della trasmissione "*Le auto della settimana*" non possono che concorrere, insieme agli altri spot pubblicitari mandati in onda durante l'intera giornata di programmazione, al calcolo dell'affollamento pubblicitario giornaliero determinando il superamento dei previsti limiti percentuali; non rileva, infine, in relazione alla violazione accertata, che la percentuale di sfioramento sia stata riscontrata in ragione della pubblicità mandata in onda prevalentemente nelle ore di fascia notturna;

- artt. 36 bis, comma 1, *lett. a*) e 37 comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" di cui all'allegato a) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP, per aver trasmesso pubblicità occulta in data 25, 27, 28, 29 e 30 novembre 2019 nonché in data 1 dicembre 2019. Infatti, la circostanza per la quale il messaggio pubblicitario relativo alle "*Confezioni Margherita*" è andato in onda, negli orari indicati nell'atto di contestazione, senza le prescritte diciture a causa di un guasto dell'apparecchiatura della messa in onda dovuto ad un calo di tensione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie, oltre al divieto di trasmissione di pubblicità occulta, prevede specificamente che la comunicazione commerciale deve essere chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale e deve essere tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici, ovvero acustici o spaziali e con l'inserimento sullo schermo della scritta "pubblicità";

RITENUTO, per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di procedere alla riunione dei procedimenti che si pongono tra loro in rapporto di connessione oggettiva e soggettiva, avuto riguardo alla materia trattata e ai beni giuridici protetti, oltre che all'identità del periodo considerato; tale connessione rileva anche sotto il profilo procedurale, con riferimento alle sanzioni irrogabili;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "Telegranda", deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per l'intera settimana di programmazione sottoposta a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la trasmissione di comunicazioni commerciali non conformi alle prescrizioni normative può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società Telegranda S.r.l.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società, pur avendo dichiarato di aver provveduto a risolvere l'inconveniente di natura tecnica che ha determinato la perdita dei riferimenti di titolatrice con cui veniva identificata la pubblicità, non ha tuttavia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società, che presenta nell'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), una perdita d'esercizio, si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e

s.m.i. nonché per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a) e nell'art. 37 comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" di cui all'allegato a) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nella settimana sottoposta a monitoraggio compresa tra il 25 novembre ed il 1° dicembre 2019, risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società Telegranda S.r.l., con sede legale in Cuneo, via Bartolomeo Bruni n. 5, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telegranda*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i. nonché per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a) e nell'art. 37 comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" di cui all'allegato a) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata

legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 240/20/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 240/20/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*

Nicola Sansalone